

FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

STATUTO FEDERALE 2010

Titolo I – La Federazione

Articolo 1 – Natura, finalità, durata e sede

- 1.1 La Federazione Italiana di Tiro con l'Arco (FITARCO) fondata nel 1961, è l'Associazione costituita dalle Associazioni e Società sportive dilettantistiche che svolgono attività di Tiro con l'Arco in Italia.
 - 1.1.1 La FITARCO ha lo scopo di promuovere, organizzare e regolare la pratica sportiva del tiro con l'arco, intesa come elemento costitutivo della cultura nazionale, in tutte le sue forme agonistiche e non agonistiche.
 - 1.1.2 La FITARCO è un'Associazione con personalità giuridica di diritto privato che non persegue fini di lucro, è riconosciuta, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) ed è affiliata alla Federazione Internazionale di Tiro con l'Arco (FITA) e all'Unione Europea e Mediterranea di Tiro con l'Arco (EMAU).
 - 1.1.3 La FITARCO è riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico – CIP quale Federazione Sportiva Paralimpica al fine della gestione tecnico-organizzativa-formativa e finanziaria delle attività di “tiro con l'arco paralimpico”, sia a livello nazionale che internazionale, alle condizioni e termini di cui alla convenzione stipulata tra il Comitato Italiano Paralimpico e la FITARCO.
 - 1.1.4 Le norme statutarie e regolamentari della FITARCO s'ispirano ai principi di democrazia interna, di libertà d'accesso all'attività del tiro con l'arco da parte di chiunque, in condizioni d'uguaglianza e di pari opportunità ed al principio della trasparenza degli atti.
- 1.2 La FITARCO persegue le finalità definite nel presente Statuto, armonizzando la propria attività con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Internazionale Olimpico (CIO) e del CONI in considerazione della valenza pubblicistica di specifici aspetti di essa, ai sensi degli artt. 15 e 16 del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni e integrazioni.
- 1.3 La FITARCO è retta da norme statutarie e regolamentari conformi all'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale ai sensi dell'art. 20, comma 3 del nuovo Statuto del CONI.
 - 1.3.1 Nell'ambito dell'ordinamento sportivo, alla FITARCO è riconosciuta l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI.
 - 1.3.2 La FITARCO è l'unico ente che rappresenta l'Italia presso la Federazione Internazionale Tiro con l'Arco (di seguito FITA) e l'Unione Europea e Mediterranea di Tiro con l'Arco (EMAU) e, di conseguenza, è l'unico ente riconosciuto da tali Federazioni nel territorio dello Stato.
 - 1.3.3 La FITARCO è la sola Federazione riconosciuta ed autorizzata dal CONI a disciplinare e gestire in Italia l'attività sportiva e promozionale di cui al comma 4 dell'articolo in oggetto.
 - 1.3.4 Tutta l'attività federale è disciplinata dalle norme del presente Statuto, dai Regolamenti per l'attuazione dello Statuto nonché, per quanto non previsto, dalle norme del codice civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo e dalle leggi che regolano le persone giuridiche private.
- 1.4 La FITARCO cura l'attività relativa alle discipline sotto elencate e di tutte le altre discipline che per la FITA siano riconducibili alla FITARCO:
 - Tiro alla Targa all'Aperto.
 - Tiro alla Targa al Chiuso.
 - Tiro di Campagna.
 - Ski Archery.
 - 3D – FITA.
 - Clout.
 - Flight.
- 1.4.1 Curerà, altresì, quelle che eventualmente ritenga essa stessa di proporre.

- 1.4.2 La FITARCO cura, inoltre, le discipline di tiro con l'arco Paralimpico.
- 1.5 La FITARCO regola l'organizzazione dell'attività sportiva del tiro con l'arco sull'intero territorio nazionale in tutte le sue forme agonistiche e non agonistiche, dettando i principi fondamentali che riguardano:
- a) la costituzione e l'attività delle Società o Associazioni sportive affiliate;
 - b) la disciplina delle attività sportive e delle competizioni;
 - c) la tutela della salute degli atleti;
 - d) l'attività dei tecnici;
 - e) l'attività dei dirigenti sportivi;
 - f) l'attività degli ufficiali di gara;
 - g) l'attività giovanile in tutte le sue espressioni;
 - h) le forme di cooperazione delle Società o Associazioni sportive con enti esterni alla Federazione.
- 1.6 La FITARCO concorre all'adozione di misure atte a reprimere tutte le forme di esclusione, disuguaglianza, razzismo, xenofobia, intolleranza, violenza, mercificazione dello sport, incitamento all'uso o assunzione di sostanze dannose per la salute così come i metodi dopanti miranti ad alterare le normali prestazioni degli atleti, che si dovessero manifestare nel corso di manifestazioni sportive del tiro con l'arco o all'interno della propria organizzazione. A tale fine aderisce incondizionatamente alle Norme Sportive Antidoping.
- 1.7 La FITARCO svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della FITA e dell'EMAU, purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI, alla cui osservanza è tenuta, anche in considerazione della valenza pubblicitica di specifici aspetti di tale attività. La FITARCO è impegnata a promuovere, organizzare e regolare lo svolgimento delle gare nazionali e internazionali, anche attraverso le proprie Società e Associazioni sportive, omologandone i risultati, nel rispetto delle direttive del CIO, del CONI e della FITA.
- 1.8 La FITARCO, pur conservando l'autonomia nel perseguimento dei propri fini, coopera con organizzazioni nazionali ed internazionali, sia sportive che non sportive, con l'Unione Europea, con il Governo Italiano e le sue istituzioni, con le Regioni, le Province e i Comuni italiani, europei ed extraeuropei, con enti pubblici e privati allo scopo di promuovere la pratica sportiva del tiro con l'arco.
- 1.9 La FITARCO predispone e dispone, sugli Affiliati e i soci di questi, le forme di controllo e le verifiche del rispetto dei principi e norme dettate dal presente Statuto, da ogni altro regolamento federale e da quello degli organismi nazionali e internazionali che la FITARCO riconosce.
- 1.10 La FITARCO ha durata illimitata e sede a Roma.

Articolo 2 – Organizzazione - Segreteria generale – Segretario Generale

- 2.1 La FITARCO, per l'organizzazione e lo sviluppo delle proprie attività nel territorio, si avvale oltre che delle strutture nazionali, dei Comitati e/o Delegati Regionali e dei Delegati o dei Comitati Provinciali.
- 2.2 La Segreteria Generale della FITARCO è composta dagli uffici necessari per dare esecuzione alle deliberazioni degli Organi federali. Essa è retta dal Segretario Generale che coordina e dirige gli uffici centrali assumendone la responsabilità. Il Segretario Generale assiste, nella qualifica, a tutte le riunioni delle Assemblee, dei Consigli Federali e dei Consigli di Presidenza e ne redige i verbali. Egli ha altresì facoltà di assistere a tutte le riunioni delle Commissioni. In caso di assenza o impedimento può farsi rappresentare da altro funzionario della Segreteria.
- 2.3.1 Il Segretario Generale deve essere cittadino italiano, non può essere componente del Consiglio Direttivo di una Società o Associazioni sportive FITARCO e non può ricoprire nessuna altra carica federale.
- 2.3.2 Il Segretario Generale ha i seguenti compiti:
- a) Redigere il Bilancio Federale.
 - b) Svolgere i compiti previsti dall'ordinamento della FITA.
 - c) Provvedere alla tenuta della contabilità federale ed agli adempimenti fiscali.
 - d) Garantire la correttezza, ai fini fiscali, delle registrazioni contabili e la loro corrispondenza agli indirizzi generali di bilancio emanati dal Consiglio Federale.
 - e) Mantenere e gestire i contatti tra la Federazione e tutte le strutture territoriali.

Articolo 3 – Le Società, le Associazioni sportive e i Tesserati

- 3.1 Le Società e le Associazioni sportive (di seguito Affiliati) che praticano il tiro con l'arco sono ammesse alla FITARCO, previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio Nazionale del CONI o, se delegato dallo stesso, dal Consiglio Federale. Una volta deliberata l'ammissione, essa si intende estesa per tutta la durata della Società o Associazione sportiva indicata nel suo atto costitutivo, salvo che non intervengano le condizioni di cui al successivo punto 4 e 6.
- 3.1.1. Ai fini del riconoscimento di cui al comma precedente, gli statuti delle stesse devono essere approvati dalla Giunta Nazionale del CONI, salvo delega al Consiglio Federale. Oltre ai requisiti previsti dalla legislazione statale, gli statuti devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della FITARCO. L'osservanza è estesa anche alle norme generali sull'attività sportiva emanate dalla FITA, dall'EMAU, dal CIO e dal CONI.
- 3.1.2 Il Consiglio Federale ammette la Società o Associazione sportiva a condizione che nello Statuto, da presentare al momento della richiesta di riconoscimento, siano presenti in modo esplicito i requisiti ed i parametri previsti dall'art. 90 della L. 289/02, così come modificato dalla L. 128/04, riportati dall'art. 29 dello Statuto del CONI, oltre le seguenti disposizioni:
- a) l'attività sia svolta senza fine di lucro;
 - b) nell'eventualità dello scioglimento, debba essere indicato nell'atto che lo sancisce a quale organizzazione senza fine di lucro si devolgerà l'attivo patrimoniale derivante dalla liquidazione;
 - c) le cariche elettive non siano remunerate;
 - d) in applicazione al principio di democrazia interna ciascun associato avente diritto di voto possa esprimere soltanto un voto;
 - e) l'assemblea dei soci elegga il Presidente ed il Consiglio Direttivo che lo affianca;
 - f) che la denominazione sociale contenga il riferimento al termine "arcieri/e" e/o all'espressione "Tiro con l'Arco";
 - g) che nell'Atto Costitutivo e nello Statuto societario sia dichiarata la finalità sportiva.
- 3.1.3 I gruppi sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia ad Ordinamento Civile e delle Forze di Polizia ad Ordinamento Militare, anche se non in possesso dei requisiti previsti per gli Affiliati, possono richiedere l'affiliazione ed essere riconosciuti, ai fini sportivi, anche in deroga ai principi ed alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle Società ed Associazioni Sportive dilettantistiche, fermo restando quanto previsto dalle apposite convenzioni con il CONI.
- 3.1.4 Qualora un tesserato entri a far parte di un Gruppo sportivo delle Forze Armate, delle Forze di Polizia ad Ordinamento Civile e delle Forze di Polizia ad Ordinamento Militare, può chiedere di mantenere l'iscrizione con la società di provenienza o di essere tesserato anche per un'altra società, dando così luogo a un doppio tesseramento. Per la disciplina dei relativi voti plurimi si rinvia al Regolamento Organico Federale.

- 3.2 Avverso il diniego di affiliazione e riaffiliazione è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del CONI come disposto dall'art. 7 comma 5 lett. n) dello Statuto del CONI, previa acquisizione del parere dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva.
- 3.3 Si definisce affiliata la Società o Associazione sportiva che richiede l'ammissione tesserando, all'atto della richiesta di ammissione, nelle categorie previste al punto 7 del presente articolo, un numero minimo di 10 associati di età superiore ai 18 anni; tra i 10 tesserati dovrà essere compresa obbligatoriamente la categoria degli atleti. La Società o Associazione sportiva dovrà disporre inoltre di una sede, di accesso ad una struttura opportunamente attrezzata e sicura per lo svolgimento dell'attività di tiro con l'arco e della consulenza di un tecnico iscritto all'albo federale dei tecnici, anche se tesserato ad altra Società o Associazione sportiva.
- 3.3.1 La qualifica di affiliata implica i seguenti diritti:
- a) l'impiego del logo FITARCO sulle insegne, sui manifesti, sull'abbigliamento di gara e sui documenti della Società o Associazione sportiva;
 - b) la partecipazione del Presidente dell'Affiliato o di un suo delegato, purché faccia parte del consiglio direttivo, all'Assemblea Nazionale FITARCO con diritto di voto in tutte le circostanze e secondo le norme previste dal presente Statuto e dal Regolamento Organico;
 - c) l'esercizio dei diritti di voto nell'ambito degli Organi territoriali della FITARCO, secondo le norme previste dal presente Statuto e dal Regolamento Organico;
 - d) la partecipazione all'attività agonistica federale;
 - e) l'organizzazione di manifestazioni sportive di tiro con l'arco agonistiche e non agonistiche, nel rispetto dei regolamenti emanati dalla Federazione;
 - f) l'organizzazione di attività giovanili e promozionali nel rispetto dei regolamenti emanati dalla Federazione.
- 3.4 Quando la Società o Associazione sportiva affiliata non partecipa all'attività sportiva federale per 12 mesi di affiliazione, essa decade dalla condizione di affiliata e di conseguenza è cancellata dagli Albi federali. Per attività sportiva federale si intende la partecipazione ad almeno cinque gare l'anno dell'attività prevista nei calendari federali interregionale, nazionale o internazionale.
- 3.5 La Società o Associazione sportiva, nella persona del suo Presidente, è responsabile della corretta osservanza delle norme federali da parte di tutti i suoi tesserati nell'esercizio della pratica sportiva, quando essa sia svolta sotto il controllo della Società o Associazione sportiva stessa o della Federazione.
- 3.5.1 Gli Affiliati sono tenuti ad agire in modo da favorire il buon funzionamento degli Organi federali, e sono altresì responsabili:
- a) della partecipazione all'attività agonistica e non agonistica federale;
 - b) della corretta applicazione delle norme emanate dal CIO, dal CONI, dalla FITA, dall'EMAU e dalla FITARCO nell'esercizio dell'attività sportiva;
 - c) della corretta applicazione delle norme riguardanti l'attività della Società o Associazione

sportiva senza scopo di lucro;

- d) di rendere disponibili i propri atleti selezionati dalla Federazione per far parte delle rappresentative nazionali italiane e di quelle regionali;
- e) dell'adempimento degli obblighi di carattere economico che derivano dall'affiliazione.

3.5.2 Gli Affiliati sono tenuti a comunicare alla FITARCO, entro 15 giorni dalla relativa delibera di approvazione, ogni variazione intervenuta nella composizione dei propri Organi o nel proprio Statuto, per essere sottoposta all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI, salvo delega al Consiglio Federale.

3.6 La Società o Associazione sportiva viene radiata dalla Federazione nei seguenti casi:

- a) su provvedimento degli Organi di Giustizia federali, quando vengano lesi i principi di probità sportiva ovvero vengano infrante le norme che regolano l'attività sportiva;
- b) per lo svolgimento di attività in contrasto con la natura non profit della Società o Associazione sportiva.

3.6.1 La Società o Associazione sportiva viene cancellata dalla Federazione nei seguenti casi:

- a) quando risulti morosa nei confronti della Federazione per più di sessanta giorni, calcolati dalla scadenza prevista dal Regolamento Organico o dai termini concessi dagli Organi preposti;
- b) nel caso di scioglimento o recesso dell'Affiliato;
- c) per mancato svolgimento dell'attività sportiva come indicato nell'art. 3.4 del presente Statuto.
- d) per revoca da parte del Consiglio Federale dell'affiliazione a causa del venir meno dei requisiti che hanno determinato l'affiliazione stessa.

3.6.2 Avverso la revoca di affiliazione è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del CONI come disposto dall'art. 7 comma 5 lett. n) dello Statuto del CONI, che si pronuncia previa acquisizione del parere dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva.

3.7 Tra i tesserati alla FITARCO si individuano le seguenti categorie:

- a. atleti (i tesserati che svolgono attività sportiva)
- b. tecnici (i tesserati regolarmente iscritti all'Albo dei Tecnici federali)
- c. dirigenti sociali (i tesserati che ricoprono cariche societarie presso gli Affiliati)
- d. dirigenti federali centrali o periferici, tra questi rientra anche il medico federale (i tesserati che, a seguito di elezioni o nomina, ricoprono cariche negli Organi federali Nazionali, Regionali o Provinciali)
- e. Ufficiali di Gara (i tesserati regolarmente iscritti all'Albo degli Ufficiali di Gara)
- f. socio ordinario (tutti i tesserati che non rientrano nelle categorie di cui sopra)

3.8 Il tesseramento, le cui modalità sono disciplinate dal Regolamento Organico, ha validità per

l'intero anno solare, che coincide con l'anno sportivo e scade il 31 Dicembre.

- 3.9 Il vincolo sportivo degli atleti, indipendentemente dalla loro età, con la Società o Associazione sportiva di appartenenza, ha efficacia quadriennale, vale a dire dal primo giorno di tesseramento per quella Società o Associazione sportiva fino al termine del terzo anno successivo ed è indipendente dal quadriennio olimpico.
- 3.10 Le Società o Associazioni sportive provvedono al tesseramento alla FITARCO dei loro atleti, tecnici, e dirigenti secondo le modalità previste dal Regolamento Organico.
- 3.11 I Giudici di Gara sono inquadrati con autonomia operativa e disciplinare nel Collegio Giudici di Gara previo tesseramento diretto allo stesso e iscrizione nel relativo albo. La Commissione Ufficiali di Gara provvede al reclutamento, alla formazione, all'organizzazione ed all'impiego dei Giudici di Gara. I tecnici provvedono all'iscrizione annuale nei rispettivi albi, secondo le modalità previste dai regolamenti federali.
- 3.12 Gli atleti, per lo svolgimento dell'attività sportiva, devono obbligatoriamente essere in possesso del certificato di idoneità medica previsto dalle disposizioni di legge.
- 3.13 Si può essere tesserati alla FITARCO per tramite di una sola società o associazione sportiva.
- 3.14 I dirigenti federali sono tesserati come tali dalla decorrenza dell'avvenuta elezione o nomina nella carica e cessano con il venir meno della stessa. Il medico federale è nominato dal Consiglio federale e da quel momento è tesserato nella carica. Per i Giudici di Gara la decorrenza del tesseramento parte dall'inquadramento (iscrizione) nel rispettivo Albo.
- 3.15 Il tesserato ha diritto:
 - a) a partecipare all'attività sportiva federale, secondo le modalità stabilite dai regolamenti;
 - b) ad usufruire di tutti i servizi predisposti dalla Federazione;
 - c) ad esercitare, se in possesso dei requisiti previsti, i diritti elettorali attivi e passivi;
- 15.1. Nel caso il tesserato partecipi a più categorie, egli ha diritto ad esercitare i diritti elettorali attivi e passivi in una sola delle categorie per le quali è tesserato.
- 3.15.2 Gli atleti ed i tecnici maggiorenni, regolarmente tesserati ed in attività, hanno diritto di voto nelle rispettive assemblee di categoria. I tecnici, inoltre, hanno diritto di voto se sono regolarmente iscritti negli appositi albi federali.
- 3.15.3 L'elettorato passivo spetta al tesserato in possesso dei requisiti previsti dall'art. 31 del presente Statuto.
- 3.15.4 La FITARCO garantisce la tutela della posizione sportiva delle atlete madri in attività per tutto il periodo della maternità fino al loro rientro all'attività agonistica, vale a dire per tre mesi prima la data presunta del parto e sei mesi dopo il parto.

Le atlete in maternità che esercitano, anche in modo non esclusivo, attività sportiva dilettantistica anche a fronte di rimborsi o indennità corrisposti ai sensi della vigente normativa, hanno diritto al mantenimento del tesseramento con la società sportiva di appartenenza nonché alla salvaguardia del merito acquisito, con la conservazione del punteggio maturato nelle classifiche federali.

- 3.16 Il tesserato ha il dovere:
- a) di osservare il codice di comportamento sportivo emanato dal CONI, la cui violazione costituisce grave inadempienza e, come tale, passibile di adeguate sanzioni.
 - b) di rispettare il presente Statuto, i Regolamenti federali e le norme emanate dal CIO, dalla FITA, dall'EMAU e dal CONI;
 - c) di comportarsi con correttezza, lealtà e probità nell'esercizio della pratica sportiva osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive;
- 3.16.1 a) Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali e regionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della FITARCO, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito;
- b) E' fatto divieto ai tesserati che militano nei gruppi P.O. e Nazionali di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi alle stesse.
La violazione del presente divieto comporterà il deferimento alla Commissione di Giustizia. Il regolamento di giustizia indicherà le modalità e gli ambiti di attuazione, nonché le relative sanzioni per i casi di violazione
- 3.16.2 I tecnici devono operare tenendo conto in particolare della funzione sociale, educativa e culturale della loro attività;
- 3.16.3 I Giudici di Gara, componenti il Collegio, partecipano, nella qualifica loro attribuita dal Consiglio Federale e senza vincolo di subordinazione, allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità secondo le modalità stabilite nei Regolamenti federali. I Giudici di Gara svolgono le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio.
- 3.17 La mancata osservanza da parte degli affiliati e dei tesserati dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni degli Organi federali, comporta le sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia adottate dagli Organi di Giustizia.
- 3.18 Il tesseramento cessa, oltre che alla scadenza naturale, nei seguenti casi:
- a) per ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata dai competenti Organi federali di Giustizia;
 - b) per dimissioni volontarie dell'Affiliato per il quale si è tesserati;
 - c) per dimissioni personali;
 - d) per la perdita di uno qualsiasi dei requisiti richiesti per il tesseramento.
 - e) Per decadenza, a qualsiasi titolo, dalla carica o per perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento.
- 3.19 E' sancito il divieto al tesseramento per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento ai procedimenti instaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate nei loro confronti;
- 3.20 L'atleta può svincolarsi dalla Società o Associazione Sportiva per la quale è tesserato:
- a) Ottenendo il regolare nulla osta dall'Affiliato, se la domanda è fatta nel corso del vincolo quadriennale;
 - b) alla scadenza del vincolo stesso, previa comunicazione scritta alla Società o Associazione

ne sportiva di appartenenza almeno tre mesi prima della scadenza.

Inoltre, previa delibera del Consiglio Federale, nei seguenti casi:

- c) per l'inserimento nei Gruppi Sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia ad Ordinamento Civile e delle Forze di Polizia ad Ordinamento Militare, affiliati alla FITARCO secondo le norme previste del Regolamento Organico.
- d) Per gravi e fondati motivi, debitamente circostanziati dall'interessato.

3.21 In ogni caso di cessazione di appartenenza alla Federazione non si possono riprendere le quote versate.

Articolo 4 – Gli Organi Centrali, Periferici e di Giustizia

4.1 Sono Organi Centrali della FITARCO:

- a) l'Assemblea Nazionale;
- b) il Consiglio Federale;
- c) il Consiglio di Presidenza;
- d) il Presidente Federale;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;

4.2 Sono Strutture territoriali della FITARCO:

- f) l'Assemblea Regionale;
- g) il Comitato Regionale;
- h) il Presidente Regionale;
- i) il Delegato Regionale;
- j) il Delegato Provinciale;
- k) l'Assemblea Provinciale, ove prevista;
- l) il Comitato Provinciale, ove previsto;
- m) il Presidente Provinciale, ove previsto;

4.3 Sono Organi di Giustizia della FITARCO:

- n) il Procuratore Federale;
- o) il Giudice Unico;
- p) la Commissione di Giustizia;
- q) la Commissione Unica d'Appello.

4.4 Sono Organismi istituzionali della FITARCO:

- r) la Commissione Federale Atleti;
- s) la Commissione Tecnica Nazionale;
- t) la Commissione Ufficiali di Gara;
- u) la Consulta Nazionale dell'Organizzazione Territoriale;
- v) la Consulta Regionale dei Delegati e Comitati Provinciali;
- w) la Commissione Antidoping.

4.5 Gli Organi della Federazione vengono rinnovati entro il 31 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi.

4.6 Tutte le cariche elettive federali sono svolte a titolo gratuito ad eccezione del Collegio dei Revisori dei Conti.

4.7 Il mandato del componente o dell'intero Organo che venga eletto nel corso del quadriennio scade comunque alla fine dello stesso.

Articolo 5 – La Consulta Nazionale dell’Organizzazione Territoriale

- 5.1 La Consulta Nazionale dell’Organizzazione Territoriale è formata dai Presidenti dei Comitati Regionali e dai Delegati regionali.
- 5.2 E’ presieduta e convocata dal Presidente federale almeno due volte l’anno per esprimere un parere consultivo su argomenti di carattere nazionale e regionale, nonché per coordinare l’attività dei Comitati Regionali.
- 5.3 Alla Consulta possono partecipare, senza diritto di intervento, i Consiglieri federali.

Articolo 6 – L'Assemblea Nazionale – Composizione - Voti

- 6.1 L'Assemblea Nazionale è il principale Organo della Federazione cui spettano i poteri deliberativi. E' composta da:
- I Presidenti delle Società o Associazioni sportive affiliate o loro delegati aventi diritto a voto, purché componenti del Consiglio Direttivo delle stesse;
 - I rappresentanti dei Tecnici così come previsto al successivo punto 2, indicati dalle società e regolarmente iscritti negli Albi federali all'atto dello svolgimento dell'Assemblea;
 - I rappresentanti degli Atleti così come previsto al successivo punto 2, indicati dalle società e regolarmente tesserati ed in attività all'atto dello svolgimento dell'Assemblea;
- 6.2 Le Società o Associazioni sportive affiliate in fase di riaffiliazione dovranno comunicare unitamente alla composizione del Consiglio Direttivo i nominativi dei rappresentanti dei tecnici e degli atleti democraticamente eletti o nominati; eventuali variazioni dovranno essere comunicate entro trenta giorni dalla variazione stessa.
- 6.3 Ogni Affiliato, per aver diritto di voto, deve aver maturato almeno dodici mesi di anzianità di affiliazione precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, a condizione che nelle stagioni sportive concluse, comprese nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbia svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali, così come definita all'art. 3.4 del presente Statuto.
- 6.3.1 Ad ogni Affiliato avente diritto di voto è riconosciuto un voto di base. Il voto di base sarà così suddiviso: 0,7 al legale rappresentante dell'Affiliato, 0,2 al rappresentante degli atleti e 0,1 al rappresentante dei tecnici.
- 6.4 Per gli Affiliati che possiedono ulteriore capacità di voto, determinata dal riconoscimento di eventuali voti plurimi, ognuno dei tre rappresentanti, oltre i voti di base, esprimerà, in percentuale, l'ulteriore diritto di voto plurimo dell'Affiliato cui appartiene. Pertanto, oltre ai voti di base, il rappresentante dell'Affiliato esprimerà il 70% dei voti plurimi in carico all'Affiliato, il rappresentante degli atleti ne esprimerà il 20% ed il rappresentante dei tecnici il 10%.
- 6.5 Ogni Affiliato, oltre al voto di base, esprime i seguenti voti plurimi, calcolati per il totale del quadriennio olimpico:

Tabella A	1° classificato	2° classificato	3° classificato	Successive posizioni di classifica
Eventi sportivi				
Olimpiadi	Voti 10	Voti 7	Voti 5	dal 4° class. al 32° a scalare di 0,1 voti
Campionati Mondiali FITA (Targa, Chiuso, Campagna, Ski Archery e 3D)	Voti 4	Voti 3	Voti 2	dal 4° class. al 16°, a scalare di 0,05 voti

Campionati Europei EMAU (Targa, Chiuso, Campagna, Ski Archery e 3D)	Voti 3	Voti 2	Voti 1,7	dal 4° class. al 16°, a scalare di 0,05 voti
Grand Prix EMAU	Voti 2,5	Voti 1,8	Voti 1,3	dal 4° class. al 16°, a scalare di 0,05 voti
Gare internazionali Ufficiali con maglia azzurra	Voti 2	Voti 1,5	Voti 1	dal 4° class. al 16°, a scalare di 0,03 voti
World Games	Voti 2	Voti 1,4	Voti 1	dal 4° class. al 16°, a scalare di 0,03 voti

Tabella B	1° classificato	2° classificato	3° classificato	Successive posi- zioni di classifi- ca
Campionati Italiani (Targa, Chiuso, Campagna, Ski Archery e 3D)	Voti 1,3	Voti 0,9	Voti 0,6	4° class. Voti 0,5 dal 5° class. al 16°, a scalare di 0,01 voti
Campionati Regionali (Targa, Chiuso, Campagna, Ski Archery e 3D)	Voti 0,5	Voti 0,4	Voti 0,3	dal 4° class. al 16°, a scalare di 0,01 voti

I voti relativi al settore Ski Archery e 3D verranno assegnati nel caso in cui:

- per eventi internazionali ci sia la presenza di almeno 8 nazioni;
- per i Campionati Italiani ci sia la presenza di almeno trenta concorrenti;
- per i Campionati Regionali ci sia almeno la presenza di 15 concorrenti

6.5.1 Nel caso in cui i podi previsti in tabella “A” non siano completi, i voti non saranno assegnati.

6.5.2 Nel caso di non assegnazione del titolo, incluso nella tabella “B”, non sarà attribuito alcun voto.

6.5.3 I voti di cui alla tabella “A” sono validi esclusivamente per i titoli assoluti.

6.5.4 I voti di cui alla tabella “B” sono attribuiti sia ai titoli di classe sia ai titoli assoluti.

6.6 Per i piazzamenti ottenuti nelle gare valide per la qualificazione ai Campionati Italiani verranno inoltre attribuiti i seguenti voti:

6.6.1 Gare individuali 1° classificato 0,2; 2° classificato 0,18; 3° classificato 0,16; dal 4° al 16° a

scalare di 0,01.

- 6.6.2 Gare a squadre 1^a classificata 0,2; 2^a classificata 0,18; 3^a classificata 0,16; dalla 4^a all'8^a classificata a scalare di 0,01.
- 6.6.3 I voti relativi ai piazzamenti indicati nelle tabelle A e B, sono validi sia per le competizioni individuali che a squadre che abbiano avuto regolare svolgimento
- 6.6.4 L'assegnazione dei voti plurimi non deve dare luogo a maggioranze precostituite. Qualora in sede di applicazione degli stessi il Consiglio Federale dovesse individuare illegittime concentrazioni di voti, dovrà tempestivamente adottare i necessari correttivi.
- 6.6.5 Qualora i voti plurimi totali, risultanti a fine anno, diano luogo a decimali, si procederà ad arrotondare per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi e per difetto se inferiore a detto limite.
- 6.6.6 Gli eventi sportivi descritti nelle tabelle A e B, partecipati da soli atleti paralimpici, ad eccezione delle paralimpiadi, danno luogo alla medesima attribuzione di voti plurimi.
- 6.7 Ciascun rappresentante di cui al punto 1, lettere a), b) e c), può esercitare il diritto di voto in forma attiva in una sola delle categorie così come sopra richiamate.
- 6.8 Il Presidente federale, i Consiglieri federali, i Presidenti dei Comitati Regionali, i Delegati Provinciali e Comitati Provinciali e i tesserati della Federazione eletti in Organi di Federazioni arcieristiche internazionali partecipano ai lavori dell'Assemblea Nazionale senza diritto di voto.
- 6.9 I componenti del Consiglio Federale, i Presidenti dei Comitati Regionali e i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare Società o Associazioni sportive né direttamente né per delega.
- 6.10 Gli aventi diritto a voto, in caso di impedimento a partecipare, possono nominare per iscritto un loro delegato
 - 6.10.1 Il delegato per gli Affiliati deve appartenere al Consiglio Direttivo della Società o Associazione sportiva ed essere in carica nello stesso; oppure la delega può essere rilasciata ad altro Presidente o Delegato di Società o Associazioni sportive aventi diritto a voto purché della stessa Regione.
 - 6.10.2 I tecnici e gli atleti aventi diritto a voto possono essere rappresentati da un-supplente della stessa Società o Associazione sportiva, nell'ambito della propria categoria nominato dall'Assemblea sociale.
- 6.11 I Presidenti delle Società o Associazioni Sportive affiliate o loro delegati possono rappresentare, per delega, oltre la propria altre Società o Associazioni sportive in numero di:
 - 1, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 Società o Associazioni sportive votanti;
 - 2, fino a 200 Società o Associazioni sportive votanti;
 - 3, fino a 500 Società o Associazioni sportive votanti;
 - 4, fino a 1000 Società o Associazioni sportive votanti;
 - 5, fino a 1500 Società o Associazioni sportive votanti;
 - 6, fino a 2000 Società o Associazioni sportive votanti;

7, fino a 3000 Società o Associazioni sportive votanti;

8, fino a 4000 Società o Associazioni sportive votanti;

10, fino a 5000 Società o Associazioni sportive votanti;

20, fino a 10000 Società o Associazioni sportive votanti;

40, oltre 10000 Società o Associazioni sportive votanti;

6.12 I rappresentanti delle categorie dei tecnici e degli atleti non possono essere portatori di deleghe di altre società.

6.13 E' preclusa la partecipazione all'Assemblea a tutti coloro che non siano in regola con le quote di affiliazione e tesseramento e a quanti siano colpiti da sanzioni di squalifica o inibizione in corso di esecuzione.

Articolo. 7 – Convocazione dell’Assemblea Nazionale

- 7.1 L’Assemblea Nazionale Ordinaria si riunisce entro il 31 marzo dell’anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi in seduta ordinaria per il rinnovo delle cariche federali e per l’approvazione del bilancio programmatico di indirizzo quadriennale da sottoporre a verifica alla fine di ogni quadriennio o del mandato per il quale è stato approvato. Si riunisce altresì al termine di ciascun biennio per la verifica dello stato di realizzazione del bilancio programmatico di indirizzo quadriennale.
- 7.2 L’Assemblea Nazionale Straordinaria è convocata dal Presidente Federale su conforme decisione del Consiglio Federale, quando ricorrano gravi circostanze o per procedere a modifiche di Statuto. E’ convocata altresì, nei seguenti casi:
- a) A seguito di richiesta scritta da parte della metà più uno delle Società o Associazioni sportive aventi diritto a voto che detengano almeno 1/3 del totale dei voti sul territorio nazionale;
 - b) quando ne facciano richiesta la metà più uno dei Consiglieri;
 - c) quando ne facciano richiesta:
 - la metà più uno degli atleti maggiorenni societari aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria;
 - la metà più uno dei tecnici aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria.
 - d) nel caso di parere negativo sul bilancio consuntivo espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, o per mancata approvazione dello stesso da parte della Giunta Nazionale del CONI; dovrà essere convocata per deliberare sull’approvazione del bilancio stesso da parte delle sole società ed associazioni sportive;
 - e) per procedere a nuove elezioni in caso di impedimento definitivo o dimissioni del Presidente o della maggioranza dei Consiglieri federali;
 - f) per integrazione degli Organi federali o il rinnovo degli stessi in caso di decadenza anticipata, nelle ipotesi previste dal presente Statuto.
- 7.2.1. L’Assemblea Straordinaria deve essere indetta entro 60 gg. dal verificarsi dell’evento ed aver svolgimento entro i successivi 30 gg..
- 7.3 L’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno è comunicato almeno venti giorni prima dell’assemblea ordinaria ovvero dieci giorni prima dell’assemblea straordinaria a tutti gli aventi diritto a voto a mezzo raccomandata o con mezzo equipollente che ne assicuri il ricevimento. A tal fine i rappresentanti degli atleti e dei tecnici si intendono domiciliati presso l’Affiliato di appartenenza il quale riceverà la convocazione presso la sede indicata sul modulo di affiliazione o come da ultima valida comunicazione. La convocazione deve indicare: luogo, data, orario ed ordine del giorno dell’Assemblea, in prima e seconda convocazione, comprensivo dell’indicazione dei voti plurimi attribuiti.

Articolo 8 – Costituzione dell'Assemblea

- 8.1 Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie, salvo i casi statutariamente previsti, sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza della metà degli aventi diritto a voto; in seconda convocazione sono validamente costituite qualunque sia il numero dei convenuti a condizione che detengano almeno 1/4 dei voti.
- 8.1.1. Le Assemblee Elettive, sia Ordinarie che Straordinarie, sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto a voto; in seconda convocazione sono validamente costituite con la presenza di 1/5 degli aventi diritto al voto, che detengano almeno 1/4 dei voti.
- 8.2 L'Assemblea nazionale elettiva, al termine del quadriennio olimpico, provvede con votazioni separate e successive a:
- a) approvare il consuntivo del bilancio programmatico di indirizzo quadriennale
 - b) eleggere il Presidente federale
 - c) eleggere i componenti del Consiglio Federale
 - d) eleggere il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
 - e) eleggere i componenti della Commissione Unica d'Appello
 - f) approvare il bilancio programmatico di indirizzo quadriennale
 - g) delibera su proposta del Consiglio Federale la nomina di cariche onorifiche.
- 8.3 Alle Assemblee ogni Affiliato partecipa con tre rappresentanti: il presidente (direttamente o per delega), il rappresentante degli atleti e il rappresentante dei tecnici, questi ultimi eletti nell'ambito della Società o Associazione sportiva dagli atleti e dai tecnici della stessa, di cui all'art. 6, punto 2 del presente Statuto.
- 8.4 I presidenti delle Società o Associazioni sportive affiliate o loro delegati votano:
- a) Per l'elezione del Presidente Federale;
 - b) per l'elezione dei dieci Consiglieri federali;
 - c) per l'elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - d) per l'elezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - e) per la Commissione Unica d'Appello.
- 8.5 I rappresentanti dei tecnici presenti all'Assemblea Nazionale votano:
- a) Per l'elezione del Presidente Federale;
 - b) per l'elezione dei due rappresentanti dei tecnici in Consiglio Federale;
 - c) per l'elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - d) per l'elezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - e) per la Commissione Unica d'Appello.
- 8.6 I rappresentanti degli atleti presenti all'Assemblea Nazionale votano:
- a) Per l'elezione del Presidente Federale;
 - b) per l'elezione dei tre rappresentanti degli atleti in Consiglio Federale;

- c) per l'elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - d) per l'elezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - e) per la Commissione Unica d' Appello.
- 8.7 Nelle assemblee elettive i componenti della Commissione per la Verifica dei Poteri nominati dal Consiglio Federale ed i componenti della Commissione di Scrutinio, nominati dall'Assemblea, non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.
- 8.8 Le elezioni avvengono mediante scrutinio segreto, con l'uso di schede o per procedimento elettronico.
- 8.9 Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria sono prese a maggioranza dei voti presenti, per appello nominale o per alzata di mano e controprova, mediante scrutinio segreto, con l'uso di schede o per procedimento elettronico.
- 8.10 Risulta eletto alla carica di Presidente federale il candidato che avrà riportato la metà + 1 dei voti presenti, per le altre cariche risultano eletti i candidati che avranno riportato maggior numero di voti. In caso di parità si procede a ballottaggio tra chi ha riportato ugual numero di voti. I delegati possono esprimere una sola preferenza. Le stesse norme si applicano a livello territoriale.

Articolo 9 – Il Presidente federale

- 9.1 Il Presidente è il legale rappresentante della FITARCO. Rappresenta la Federazione a livello nazionale e internazionale.
- 9.2 Convoca e presiede il Consiglio di Presidenza, il Consiglio Federale e la Consulta Nazionale dell'Organizzazione Territoriale, convoca le Assemblee federali.
- 9.3 Assume, in casi di urgenza, provvedimenti indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.
- 9.4 Può emettere provvedimenti di grazia a condizione che risulti scontata almeno la metà della pena; nei casi di radiazione il provvedimento può essere concesso a condizione che siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.
- 9.5 Vigila sull'andamento dell'amministrazione della federazione.
- 9.6 In caso di impedimento temporaneo del Presidente, le funzioni verranno svolte dal Vice Presidente Vicario.
- 9.7 Non può essere eletto Presidente Federale chi abbia già ricoperto quella carica per due mandati consecutivi; è tuttavia possibile essere eletti per un terzo mandato purché il candidato raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% dei voti validamente espressi. Qualora il Presidente uscente non raggiunga alla prima votazione il suddetto quorum, e si sia alla presenza di almeno altri due candidati, sarà contestualmente effettuata una nuova votazione, alla quale il Presidente uscente non potrà concorrere, salvo nel caso in cui il Presidente uscente, nella prima votazione, abbia comunque conseguito la maggioranza assoluta dei voti presenti.
Anche in questa circostanza, il Presidente uscente dovrà essere eletto con il 55% dei voti validamente espressi. Al venir meno dei criteri su esposti, si dovrà celebrare una nuova Assemblea a cui il Presidente uscente non potrà candidarsi.
- 9.8 E' comunque consentito ricoprire la carica di Presidente Federale per un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Articolo. 10 – Il Consiglio di Presidenza

- 10.1 E' composto dal Presidente e da 5 Consiglieri Federali di cui 2 Vicepresidenti. I Consiglieri Federali eletti dalle categorie dei Tecnici e degli Atleti devono essere rappresentati nell'organo e possono ricoprire la carica di Vicepresidente.
- 10.2 Sono membri di diritto del Consiglio di Presidenza i componenti cittadini italiani eletti nel Consiglio della FITA, senza diritto di voto.
- 10.3 Ha il compito di assistere il Presidente nella gestione delle strategie federali e_– nei limiti di legge - svolge le funzioni ed esercita i poteri che gli vengono delegati dopo la sua costituzione dal Consiglio Federale nella sua prima riunione utile e ogni qualvolta sia ritenuto necessario e opportuno. Inoltre:
 - a) propone l'assegnazione di riconoscimenti e benemerienze.
 - b) propone al Consiglio Federale i componenti delle Commissioni previste dal presente Statuto.
 - c) quelle che gli sono delegate dal Consiglio Federale previste nell'art. 12.3.
 - d) provvede ad attuare le deliberazioni del Consiglio Federale per quanto di non competenza del Segretario Generale.
- 10.4 Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente con avviso e conferma di ricevimento in cui è specificato l'ordine del giorno inoltrato non meno di dieci giorni antecedenti quello di svolgimento della riunione, nel quale è specificato l'ordine del giorno.
- 10.5 Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito con la presenza di almeno quattro dei suoi componenti.
- 10.6 Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice. In caso di parità, è decisionale il voto del Presidente Federale o di chi ne fa le veci.
- 10.7 Nelle riunioni del Consiglio di Presidenza, la funzione di Segretario è svolta dal Segretario Generale della Federazione o da un suo delegato.
- 10.8 Alle riunioni del Consiglio di Presidenza, qualora nell'ordine del giorno si trattino argomenti relativi ai poteri delegati di cui al comma 3 del presente articolo, assiste il Collegio dei Revisori dei Conti convocato con le modalità previste al precedente comma 4.
- 10.9 Il Consiglio di Presidenza decade in ogni ipotesi di contestualmente alla decadenza del Presidente e del Consiglio Federale.

Articolo 11 – Il Consiglio Federale – composizione, funzionamento ed elezione

- 11.1 Il Consiglio Federale è composto da:
- a) il Presidente
 - b) dieci componenti in rappresentanza degli Affiliati, di cui cinque eletti a collegio zonale
 - c) tre componenti in rappresentanza degli atleti
 - d) due componenti in rappresentanza dei tecnici
 - e) il componente italiano eletto nel Consiglio della FITA, quale membro di diritto, senza diritto di voto.
- 11.1.1. Il Consiglio Federale, nella prima riunione utile, procederà alla elezione del Consiglio di Presidenza. Su indicazione del Presidente si procederà successivamente alla elezione dei due Vice Presidenti.
- 11.2 Alle riunioni del Consiglio Federale possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti italiani eletti nei Consigli Direttivi della Federazione internazionale e continentale, i presidenti delle commissioni, persone investite di particolari incarichi o esperti.
- 11.3 E' convocato dal Presidente Federale, con avviso di conferma di ricevimento almeno quindici giorni prima di quello dello svolgimento della riunione, almeno 4 volte l'anno o quando lo richiedano nove dei suoi componenti; in tal caso il Presidente è tenuto a far svolgere la riunione entro trenta giorni; la seduta è valida con la presenza di almeno nove consiglieri.
- 11.4 Il Consiglio Federale è validamente costituito con la presenza della metà + 1 dei suoi componenti. Delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, decide il voto del Presidente federale o di chi ne fa le veci.
- 11.5 La decadenza, per qualsiasi causa, del Consiglio Federale non si estende agli Organi di Giustizia, al Collegio dei Revisori dei Conti e alla Commissione Antidoping.
- 11.6 Al fine della elezione dei cinque Consiglieri, eletti a collegio zonale, di cui al punto 1, lettera b) del presente articolo, sono individuate le seguenti macrozone: Nord - est, Centro - nord, Nord - ovest e Isole, Centro, Centro - sud.
- 11.7 La precisa definizione dei collegi elettorali entro le macrozone, dovrà avvenire, a cura del Consiglio Federale, almeno 40 gg. prima della data di svolgimento dell'Assemblea.
- 11.8 La composizione dei collegi avverrà in base ai voti assembleari e al numero delle società risultanti 60 gg. prima della data di svolgimento dell'Assemblea.
- 11.9 I cinque collegi elettorali dovranno risultare da una equa ripartizione dei voti disponibili rispettando la viciniorietà delle regioni.
- 11.10 La comunicazione dei collegi elettorali così costituiti dovrà essere effettuata dalla Segreteria federale a tutti gli Affiliati entro 15 giorni dalla definizione dei collegi stessi.

Articolo 12 – Il Consiglio Federale – funzioni

12.1 Il Consiglio Federale è Organo normativo, e amministrativo e gestionale della Federazione.

12.2 Esercita le seguenti funzioni:

- a) delibera con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto l'adozione del Regolamento Organico e degli altri regolamenti federali, le loro modifiche ed i relativi atti di indirizzo e di interpretazione, purché non in contrasto con i principi contenuti nello Statuto. Il Regolamento di giustizia, i regolamenti per l'attuazione dello Statuto devono essere sottoposti all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI;
- b) determina l'importo delle quote federali relative ad affiliazioni, tesseramento, iscrizione agli albi, ricorsi in appello e di I grado nonché le tasse per la iscrizione di gare al calendario federale e delle relative sanzioni pecuniarie;
- c) mette in atto ogni iniziativa idonea al raggiungimento degli obiettivi fissati dal bilancio programmatico di indirizzo quadriennale approvato dall'Assemblea Nazionale;
- d) stabilisce i criteri di formazione e predispone il bilancio federale e le relative variazioni, il programma economico e finanziario dell'esercizio e approva il bilancio preventivo entro il 30 novembre di ogni anno e il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio;
- e) stabilisce i criteri e le procedure di controllo sull'attività degli Organi territoriali, delle Commissioni federali, delle-Società o Associazioni sportive affiliate;
- f) delibera l'acquisizione di partecipazioni a titolo oneroso della Federazione in iniziative a carattere temporaneo ovvero in società di capitali o di persone ovvero in enti non profit pubblici o privati, purché tali partecipazioni siano congruenti con l'attività federale e ad essa funzionali;
- g) delibera l'assunzione a titolo oneroso di prestiti e mutui;
- h) elegge al suo interno, su proposta del Presidente, i due Vicepresidenti di cui uno Vicario;
- i) elegge al suo interno i componenti il Consiglio di Presidenza e, tra questi, i due Vicepresidenti;
- j) nomina i componenti dei seguenti Organi di giustizia:
 - Procuratore federale;
 - Giudice Unico;
 - Commissione di Giustizia;
- k) delibera l'assegnazione di riconoscimenti per benemerenze e propone all'Assemblea le persone atte a ricoprire cariche onorifiche;
- l) ratifica i provvedimenti assunti dal Presidente in condizioni di urgenza;
- m) delibera la nomina dei componenti le Commissioni previste dal presente Statuto;
- n) delibera la cancellazione delle-Società o Associazioni sportive;

- o) delibera lo scioglimento degli Organi territoriali e provvede alla nomina di un Commissario straordinario ove siano state accertate gravi irregolarità di gestione, ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo o constatata l'impossibilità di funzionamento;
 - p) effettua il riconoscimento delle Società o Associazioni sportive, ai fini sportivi, se delegato dal Consiglio Nazionale del CONI, approva inoltre i relativi statuti nonché le loro eventuali modifiche, se delegato dalla Giunta Nazionale del CONI;
 - q) attua il controllo di legittimità sulle Assemblee elettive degli Organi territoriali;
 - r) concede l'amnistia e l'indulto, prefissando i termini dei relativi provvedimenti;
 - s) determina le dotazioni finanziarie in favore degli Organi territoriali perché assolvano i rispettivi compiti e funzioni;
 - t) delibera l'ordine del giorno delle Assemblee federali, salvi i casi relativi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria;
 - u) vigila sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti federali;
 - v) dichiara la decadenza degli organi e organismi, ad eccezione di quelli di Giustizia e di Controllo, operanti nell'ordinamento definito dal presente statuto e nomina, ove occorra, un Commissario Straordinario al quale fissa limiti e termini;
 - w) decide in ordine ad ogni questione non demandata ad altri Organi o che per importanza ritenga di avocare, escluse le questioni di competenza degli Organi di Giustizia.
 - x) nomina il Delegato Regionale in caso di scioglimento del Comitato per il venir meno dei requisiti necessari alla sua costituzione o impedimento alla costituzione stessa;
 - y) nomina, su proposta del competente Comitato Regionale, i Delegati Provinciali.
- 12.3 Il Consiglio federale esercita inoltre le seguenti funzioni che può delegare al Consiglio di Presidenza:
- a) delibera l'approvazione della programmazione tecnico – sportiva.

Articolo 13 –Il Collegio dei Revisori dei Conti – Composizione, poteri elezione

- 13.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da:
- Il Presidente, eletto dall'Assemblea Nazionale
 - 2 componenti effettivi eletti dall'Assemblea Nazionale
 - 2 componenti supplenti eletti dall'Assemblea Nazionale
 - 2 componenti effettivi nominati dal CONI
 - 1 componenti supplente nominato dal CONI
- 13.1.1 I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti elettivi e non, devono essere iscritti all'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o al registro dei Revisori Contabili e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla Federazione.
- 13.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti:
- a) effettua il riscontro della gestione della Federazione ed accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
 - b) vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti in materia amministrativa e contabile;
 - c) effettua le verifiche di cassa, dei valori, dei titoli;
 - d) esprime parere sul bilancio consuntivo annuale da trasmettere alla Giunta Nazionale del CONI per la dovuta approvazione;
 - e) esercita il controllo contabile.
- 13.3 Tutti i componenti restano in carica per un quadriennio e comunque fino al rinnovo delle cariche.
- 13.4 In caso di morte, rinuncia o decadenza di un componenti effettivo del Collegio subentrano i supplenti in ordine di età, che rimangono in carica fino alla successiva assemblea, la quale provvederà alla nomina dei componenti del Collegio effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. I nuovi eletti scadono insieme con quelli in carica.
- 13.5 In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza fino alla prossima assemblea è assunta dal Revisore più anziano.
- 13.6 Qualora con i Revisori supplenti non si completi il Collegio, deve essere convocata entro 60 gg. l'assemblea straordinaria perché provveda all'integrazione entro i successivi trenta giorni.
- 13.7 I componenti effettivi del Collegio partecipano a tutte le riunioni degli Organi deliberanti.
- 13.8 I compiti del Collegio sono quelli stabiliti dal Codice Civile per il Collegio Sindacale delle Società, dall'art. 2397 all'art. 2409, in quanto applicabili; svolge il controllo contabile previsto dall'art. 2409bis e 2409ter del C.C. e verifica la corretta applicazione delle norme fiscali e vigila sull'adozione dei controlli da parte della Federazione sulle strutture periferiche. Al termine delle operazioni di verifica e di accertamento viene redatto un processo verbale da sottoscrivere da parte degli intervenuti e da trascrivere su apposito registro.
- 13.9 Il Collegio deve riunirsi almeno ogni trimestre, è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti, le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

- 13.9.1 I Revisori dei Conti possono anche individualmente di propria iniziativa o per delega del Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi e presso tutte le strutture periferiche della FITARCO previa comunicazione al Presidente federale. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio che ha l'obbligo di darne notizia al Presidente federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.
- 13.10 I componenti il Collegio decadono a seguito di cancellazione o sospensione dal registro dei Revisori Contabili o dall'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
- 13.10.1 Il componente del Collegio che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del Collegio, decade dall'Ufficio.
- 13.10.2 I componenti del Collegio che, senza giustificato motivo, non assistano alle Assemblee o, durante un esercizio sociale, non assistano per due volte consecutive alle riunioni del Consiglio Federale o del Consiglio di Presidenza, decadono d'ufficio.
- 13.11 Il Collegio non decade nelle ipotesi di decadenza del Consiglio Federale.

Articolo. 14 – Decadenza del Presidente e del Consiglio Federale

14.1 Il Consiglio Federale decade:

- a) per dimissioni del Presidente; in tal caso l'Organo resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Presidente dimissionario o in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vice Presidente vicario. Nell'ipotesi in cui sia impedito o si dimetta anche il Vice Presidente vicario subentrerà l'altro Vice Presidente. Dovrà essere indetta l'Assemblea Nazionale Straordinaria entro 60 gg. dal verificarsi dell'evento ed aver luogo entro i successivi 30 gg.
- b) per impedimento definitivo del Presidente; in tal caso l'esercizio delle funzioni sarà espletato dal Vice Presidente vicario il quale dovrà indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria entro 60 gg. dal verificarsi dell'evento da svolgersi entro i successivi 30 gg.. Nell'ipotesi in cui sia impedito o si dimetta il Vice Presidente vicario subentrerà nelle funzioni l'altro Vice Presidente
- c) per dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei Consiglieri; in tal caso decade anche il Presidente federale che espleta l'ordinaria amministrazione e deve indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria entro 60 gg. dal verificarsi dell'evento da svolgersi entro i successivi 30 gg.
- d) Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'Organo nel quale sono stati eletti o nominati.
- e) Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

14.2 Le dimissioni che originano la decadenza di Organi federali sono irrevocabili.

14.3 Congiuntamente al Consiglio Federale decadono tutti gli organismi da esso nominati; non decadono gli Organi di Giustizia, e il Collegio dei Revisori dei Conti.

14.4 Un Consigliere federale decade dopo tre assenze dalle riunioni del Consiglio maturate nel corso dell'anno.

Articolo. 15 – Le Commissioni Federali

- 15.1 La FITARCO per il perseguimento delle finalità, di cui al presente Statuto, si avvale delle seguenti Commissioni:
- Commissione Ufficiali di Gara
 - Commissione Tecnica Nazionale
 - Commissione Antidoping
 - Commissione Federale Atleti
- 15.2 La composizione, le funzioni e le competenze sono disciplinate dal Regolamento Organico e da specifici regolamenti approvati dal Consiglio Federale.
- 15.3 Il Consiglio Federale ha altresì facoltà di istituire ulteriori Commissioni, Gruppi di Lavoro e di Studio che ritenga necessario per particolari finalità. Per ogni organismo il Consiglio Federale stabilisce la composizione, le attribuzioni, la durata e la nomina di un coordinatore e il regolamento di funzionamento.

Titolo III – Le funzioni tecniche

Articolo. 16 – Ordinamento dell'attività tecnica, dei campionati e delle Squadre Nazionali

- 16.1 La FITARCO detta le regole dello sport del Tiro con l'Arco.
- 16.2 La FITARCO disciplina l'affiliazione delle Società e Associazioni sportive, definisce gli ordinamenti dei campionati, omologa i risultati e i record, assegna i titoli di Campione d'Italia.
- 16.3 La FITARCO provvede alla formazione delle Squadre Nazionali e stabilisce i programmi dell'attività internazionale.
- 16.4 La FITARCO svolge, per il tramite delle proprie Commissioni e/o Gruppi di Lavoro, attività di studio per la diffusione ed il miglioramento tecnico del Tiro con l'Arco.

Articolo. 17 – Tutela medico sanitaria

- 17.1 La FITARCO, in forza e nel rispetto delle leggi vigenti, regola la tutela sanitaria dei tesserati.
- 17.2 La FITARCO riconosce e aderisce incondizionatamente alle Norme Sportive Antidoping.
- 17.3 In materia di doping, circa i procedimenti e le competenze, si rinvia alle Norme Sportive Antidoping.

Articolo 18 – Ordinamento contabile

- 18.1 La FITARCO adotta un modello contabile economico-patrimoniale che prevede uno stato patrimoniale, un conto economico e la nota integrativa, e deve essere redatto secondo gli indirizzi e norme di amministrazione e contabilità emanate dal Consiglio Nazionale del CONI e dal Codice Civile in materia di associazioni senza fini di lucro.
- 18.2 Il Consiglio Federale delibera annualmente un bilancio preventivo ed un bilancio di esercizio da inviare al CONI entro i termini dallo stesso previsti.
- 18.2.1 I Bilanci, corredati dal parere del Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere trasmessi al CONI per l'approvazione da parte della Giunta Nazionale.
- 18.2.2 Il Bilancio Consuntivo e le note illustrative, dopo l'approvazione del CONI, sono resi accessibili alle società o associazioni sportive, regolarmente affiliate.
- 18.3 Nel caso che sui Bilanci della Federazione sia espresso parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti o non vi sia approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI, dovrà essere convocata l'Assemblea Nazionale per deliberare sull'approvazione del Bilancio.
- 18.4 Il patrimonio della FITARCO è costituito da:
- a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
 - b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
 - c) patrimonio netto;
 - d) debiti e fondi.
- 18.5 Tutti i beni oggetto del Patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.
- 18.6 L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
- 18.7 La gestione della FITARCO spetta al Consiglio Federale ed è disciplinata da apposito Regolamento di Amministrazione e Contabilità; comunque, tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel bilancio della Federazione.

Articolo. 19 – Le Assemblee Regionali

- 19.1 Le Assemblee Regionali sono costituite dalle Società e dalle Associazioni sportive affiliate che hanno sede legale nella regione dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici eletti nell'ambito delle Società e delle Associazioni sportive di appartenenza nelle rispettive categorie.
- 19.2 L'Assemblea Regionale elegge il Presidente Regionale e il Consiglio Regionale.
- 19.3 Gli aventi diritto a voto esprimono i voti stabiliti sulla base dei criteri di merito sportivo stabiliti per l'Assemblea Nazionale.
- 19.4 Le Assemblee Regionali devono essere celebrate entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi, al fine di consentire il rinnovo delle strutture territoriali del CONI. Per quanto riguarda i termini e le modalità di convocazione delle Assemblee Regionali valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 7.3 del presente Statuto.
- 19.5 Le Assemblee Regionali sono regolate dalle stesse norme dell'Assemblea Nazionale, in quanto applicabili.
- 19.6 I Presidente ed i Consiglieri Regionali e i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare Società e Associazioni sportive né direttamente, né per delega.
- 19.7 Alle Assemblee Regionali sono ammesse deleghe nelle seguenti ipotesi:
 - 1, oltre i 20 Affiliati aventi diritto a voto
 - 2, oltre i 50 Affiliati aventi diritto a voto
 - 3, oltre i 100 Affiliati aventi diritto a voto
 - 4, oltre i 200 Affiliati aventi diritto a voto
 - 5, oltre i 400 Affiliati aventi diritto a voto
 - 6, oltre gli 800 Affiliati aventi diritto a voto

Titolo IV –Le Strutture territoriali

Articolo. 20 – I Comitati Regionali

- 20.1 In ogni regione ove siano presenti almeno dieci Affiliati aventi diritto a voto è istituito un Comitato Regionale.
- 20.2 Nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e nella Valle d’Aosta sono istituiti i Comitati Provinciali, con le funzioni proprie dei Comitati Regionali, purché siano presenti almeno cinque Società o Associazioni sportive affiliate aventi diritto a voto. Ricorrendo questo requisito, per la costituzione dei Comitati si seguirà quanto previsto agli articoli del presente Statuto riguardanti i Comitati regionali; diversamente si procederà secondo quanto previsto per i Delegati Regionali.
- 20.3 Il Consiglio regionale è l’Organo direttivo del Comitato regionale, è responsabile della sua gestione ed è composto:
- a) dal Presidente Regionale;
 - b) da tre componenti eletti dall’Assemblea regionale più un componente eletto in rappresentanza degli atleti e uno in rappresentanza dei tecnici della regione.
- 20.4 I Consiglieri sono eletti dall’Assemblea Regionale. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità si procede a ballottaggio tra chi ha riportato maggior numero di voti. I delegati possono esprimere una sola preferenza.
- 20.5 Nella prima riunione il Consiglio Regionale, su proposta del Presidente Regionale, elegge tra i suoi componenti il Vicepresidente Vicario.
- 20.6 Il Consiglio Regionale è responsabile dell'organizzazione e della promozione dell'attività FITARCO nella regione; a tal fine provvede ad amministrare i fondi assegnati dalla FITARCO e ogni altra entrata a qualsiasi titolo realizzata, previa delibera di accettazione del Consiglio Federale. Predisporre la relazione sulla gestione amministrativa, per la dovuta approvazione del Consiglio Federale.
- 20.7 Il Consiglio regionale è presieduto dal Presidente regionale o, in sua assenza, dal Vicepresidente Vicario.
- 20.8 Il Consiglio Regionale si riunisce su iniziativa del Presidente Regionale e si considera validamente costituito se sono presenti il Presidente o il Vicepresidente Vicario e almeno tre componenti; si riunisce almeno quattro volte l'anno in seduta ordinaria, in una delle quali delibera il programma economico e finanziario e la programmazione tecnico-sportiva. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.
- 20.9 Il Consiglio Regionale viene convocato dal Presidente con avviso e conferma di ricevimento, in cui è specificato l'ordine del giorno, inoltrato non meno di quindici giorni prima di quello di svolgimento della riunione.
- 20.10 Il Consiglio regionale può riunirsi in seduta straordinaria su iniziativa del Presidente regionale ovvero quando lo richiedano, con motivazione esplicita, almeno quattro dei suoi componenti; in questo caso il Presidente è tenuto a far svolgere la riunione entro e non oltre trenta giorni dalla data della richiesta. A cura del Presidente viene redatto il verbale della riunione, che egli stesso presenta, per l’approvazione, alla prima riunione immediatamente successiva.

- 20.11 Sono ammessi provvedimenti di urgenza del Presidente purché ratificati alla prima riunione immediatamente successiva.
- 20.12 Per la elezione, la decadenza e le integrazioni del Consiglio Regionale valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Consiglio Federale.
- 20.13 Nelle regioni con un numero inferiore a 10 Società o Associazioni sportive aventi diritto a voto, il Consiglio Federale nomina un Delegato Regionale.

Articolo. 21 – Il Presidente Regionale

- 21.1 Il Presidente Regionale è il rappresentante ai fini sportivi ed il referente organizzativo della FITARCO nella regione.
- 21.2 Il Presidente è eletto dall'Assemblea Regionale. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti e almeno la metà più uno dei voti. In caso di parità si procede a ballottaggio tra chi ha riportato uguale numero di voti e sarà eletto il candidato che riporterà la metà più uno dei voti. I delegati possono esprimere una sola preferenza.
- 21.3 Il Presidente esercita le seguenti funzioni:
- a) convoca l'Assemblea Regionale su conforme decisione del Consiglio regionale;
 - b) convoca e presiede il Consiglio regionale provvedendo ad attuarne le deliberazioni;
 - c) assicura il coordinamento per la realizzazione in forma congiunta delle iniziative dei Delegati Provinciali;
 - d) è responsabile delle procedure amministrative;
 - e) garantisce la correttezza delle informazioni relative alla consistenza ed alla attività delle-Società o Associazioni sportive FITARCO della regione;
 - f) presenta all'Assemblea Regionale biennale, per la sua approvazione, la relazione tecnico-morale predisposta dal Consiglio Regionale;
 - g) convoca e presiede la Consulta regionale dei delegati e dei Comitati provinciali.

Articolo. 22 – La Consulta Regionale dei Delegati e dei Comitati Provinciali

- 22.1 La Consulta Regionale dei Delegati e Comitati Provinciali (di seguito Consulta Regionale) è costituita dal Presidente Regionale, che la convoca e la presiede, e dai Delegati Provinciali e dai Presidenti dei Comitati Provinciali.
- 22.2 La Consulta Regionale si riunisce almeno una volta l'anno.
- 22.3 La Consulta Regionale armonizza la propria attività con quella svolta dalla Consulta Nazionale dell'Organizzazione Territoriale.

Articolo. 23 – I Delegati Regionali e Provinciali

- 23.1 Nelle regioni ove non è possibile costituire il comitato e nelle province, il Consiglio Federale nomina un delegato con il compito di rappresentare, ai fini sportivi, ma non negoziali, la FITARCO nel territorio di competenza.
- 23.2 I Delegati Regionali e Provinciali durano in carica quattro anni in coincidenza del quadriennio olimpico, con possibilità di revoca anticipata e assistono rispettivamente alle riunioni della Consulta Nazionale dell'Organizzazione Territoriale e della Consulta Regionale.
- 23.2.1 Al termine di ciascun anno di mandato, i Delegati Regionali e i Delegati Provinciali inviano al Consiglio Federale una circostanziata relazione sull'attività da essi svolta.
- 23.2.2 In caso di decadenza del Consiglio Federale, i Delegati Regionali e i Delegati Provinciali decadono dalla loro carica.
- 23.3 Nelle regioni con un numero di società affiliate superiore o uguale a 20 e nel quale vi siano Province con almeno 8 società affiliate, il Delegato Provinciale può chiedere la costituzione di un Comitato Provinciale.
- 23.4 Nel caso previsto dal comma precedente il Comitato Provinciale sarà composto da:
- a) un Presidente
 - b) due rappresentanti degli affiliati
 - c) un rappresentante degli atleti e uno dei tecnici.
- 23.5 Per la elezione, la decadenza e le integrazioni del Comitato Provinciale valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Consiglio Federale.
- 23.6 Le Assemblee Provinciali saranno disciplinate dalle stesse normative delle Assemblee Regionali di cui all'art. 19 del presente Statuto, ad eccezione di quanto previsto al comma 7 di detto articolo, relativo alle deleghe, che sono ammesse nelle Assemblee Provinciali in numero di una, se in presenza di almeno 10 affiliati con diritto a voto.
- 23.7 Per quanto concerne il Presidente Provinciale valgono le stesse norme previste per il Presidente Regionale di cui all'art. 21 del presente Statuto, per quanto applicabili.

Articolo. 24 – Principi informatori della Giustizia Sportiva

- 24.1 La Giustizia Sportiva è amministrata in base al Regolamento di Giustizia deliberato dal Consiglio Federale e approvato dal CONI.
- 24.2 Sono istituiti specifici Organi di Giustizia Sportiva al fine di:
- a) ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei regolamenti federali, con i quali viene assicurata l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, cui lo stato riconosce autonomia quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale, salvi i casi di effettiva rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.
 - b) garantire tramite lo Statuto i Regolamenti federali la corretta organizzazione e gestione dell'attività sportiva, il rispetto del concetto di "fair play" (gioco leale), la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica, psichica che verbale, alla commercializzazione e alla corruzione.
 - c) sancire il principio del "favor rei", cioè di privilegiare gli interessi dell'incolpato qualora non prevalga né la tesi dell'innocenza, né quella della colpevolezza e della impugnabilità di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari, del diritto di difesa, del ricorso alla ricusazione del giudice, e della revisione del giudizio.
 - d) garantire l'osservanza delle norme federali da parte dei tesserati e Affiliati che dovranno mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, della probità, della rettitudine e della correttezza sportiva in ogni rapporto ed accettare i provvedimenti e le decisioni degli Organi federali di giustizia.
- 24.3 Tutti i componenti gli Organi di Giustizia restano in carica per tutta la durata del loro mandato e non decadono al verificarsi, per qualsiasi causa, di fatti che comportino la decadenza degli altri Organi federali. Il mandato ha durata quadriennale ed è rinnovabile. Per i soli componenti la Commissione Unica d'Appello, il rinnovo è limitato ad un ulteriore quadriennio.
- 24.4 Gli Organi di Giustizia svolgono le loro funzioni in piena autonomia e il loro mandato è indipendente dalla permanenza in carica degli Organi che li hanno designati.
- 24.5 I provvedimenti degli Organi di Giustizia hanno efficacia nei confronti di tutti gli affiliati e tesserati alla FITARCO.
- 24.6 Fatti salvi speciali requisiti previsti dallo Statuto, i componenti degli Organi di Giustizia devono essere in possesso della laurea in giurisprudenza o comunque di adeguata professionalità e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla FITARCO.
- 24.7 Tutti i componenti degli Organi di Giustizia e della Procura federale sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli Organi di Stampa e altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.
- 24.8 Nessun componente degli Organi di Giustizia e della Procura federale può avere alcun tipo di rapporto economico con le società e le associazioni affiliate e con i soggetti sottoposti alla propria giurisdizione.
- 24.8.1 I componenti degli organi di giustizia non possono far parte dei collegi arbitrali istituiti nell'ambito della FITARCO.
- 24.9 Le controversie sono discusse in pubblica udienza.
- 24.10 Le decisioni devono essere sempre motivate, anche se succintamente.
- 24.11 Tutti i termini processuali devono essere limitati entro un massimo di 90 giorni, pur nel rispetto nel diritto alla difesa.

- 24.12 Le decisioni di primo grado sono sempre immediatamente esecutive. Il giudice d'impugnazione può sospenderle in tutto e in parte per gravissimi motivi.
- 24.13 E' consentita, su richiesta della procura, l'emanazione da parte del giudice di primo grado di provvedimenti cautelari. Tali provvedimenti, tuttavia, non possono protrarsi per più di 60 giorni. Essi possono essere revocati o modificati dal giudice prima della conclusione del dibattito. Contro gli stessi è ammesso reclamo al giudice di impugnazione.
- 24.14 Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, alle procure federali.
- 24.15 Le decisioni definitive assunte dagli Organi di Giustizia Sportiva sono trasmesse al CONI per l'inserimento nel Registro delle Sanzioni Disciplinari dell'Ordinamento Sportivo istituito presso il CONI con le modalità disciplinate nel Regolamento di Giustizia.

Articolo. 25 – Il Procuratore federale

- 25.1 Le funzioni di indagine e le funzioni requirenti davanti a tutti gli Organi di Giustizia sportiva sono attribuite al Procuratore Federale che si avvale di un ufficio di cui è titolare e composto da un sostituto e da eventuali collaboratori, tutti nominati dal Consiglio Federale.
- 25.2 Dura in carica per un quadriennio con esclusione di revoca anticipata, in caso di suo impedimento definitivo può essere sostituito in ogni momento con provvedimento del Consiglio Federale.
- 25.3 Il mandato può essere rinnovato.

Articolo. 26 – Il Giudice Unico

- 26.1 Il Giudice Unico è Organo monocratico ed ha competenza sui provvedimenti disciplinari instaurati in seguito di infrazioni meramente tecniche.
- 26.2 E' nominato dal Consiglio Federale che provvede, altresì, a nominare un supplente; dura in carica per il quadriennio olimpico ma può essere sostituito in ogni momento con provvedimento del Consiglio Federale in caso di suo impedimento definitivo o in caso di mancata attività accertata e documentata dallo stesso Consiglio Federale.
- 26.3 Il mandato può essere rinnovato.
- 26.4 Le decisioni del Giudice Unico sono appellabili avanti alla Commissione di Giustizia.

Articolo. 27 – La Commissione di Giustizia

- 27.1 La Commissione di Giustizia è l'Organo di Giustizia di primo grado competente a giudicare in materia di violazione di norme statutarie regolamentari e dei principi dell'ordinamento giuridico sportivo nonché di lealtà, di illecito sportivo, ed in secondo grado, sugli appelli proposti avverso le decisioni del Giudice Unico.
- 27.2 Essa è composta da tre componenti effettivi e due supplenti e dura in carica per il quadriennio olimpico; la nomina, da parte del Consiglio Federale, è irrevocabile salvo il caso di definitivo impedimento.
- 27.3 Entro 10 giorni dalla nomina, il Presidente federale convoca la Commissione che nel suo seno elegge il proprio Presidente.
- 27.4 In caso di impedimento del Presidente, assume le funzioni dello stesso il componenti più anziano di età.
- 27.5 Le riunioni sono valide se sono presenti almeno tre componenti compreso il Presidente o chi ne fa le veci.
- 27.6 Le decisioni sono prese a maggioranza di voti.
- 27.7 Le decisioni della Commissione di Giustizia sono impugnabili innanzi alla Commissione Unica di Appello.

Articolo. 28 – La Commissione Unica di Appello

- 28.1 La Commissione Unica di Appello è composta da 5 componenti effettivi e 2 supplenti, eletti dall'Assemblea Nazionale, i quali si riuniscono entro 30 giorni dalla elezione per eleggere tra loro un Presidente, è Organo di Giustizia di secondo grado e decide sui ricorsi di appello e sui ricorsi di ricusazione degli Organi di Giustizia sportiva giudicanti. La Commissione Unica di Appello è competente in primo grado ai sensi delle Norme Sportive Antidoping.
- 28.2 I componenti della Commissione Unica di Appello dovranno essere eletti tra coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
- a) abbiano compiuto il 25° anno di età;
 - b) siano preferibilmente magistrati o avvocati;
- 28.3 Le riunioni sono valide se sono presenti almeno 5 componenti, compreso il Presidente o chi ne fa le veci, e le decisioni sono prese a maggioranza dei voti.
- 28.4 La Commissione Unica di Appello è l'Organo competente a concedere la riabilitazione, trascorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o si è estinta.

Articolo. 29 –Vincolo di Giustizia – Collegio Arbitrale

- 29.1 I provvedimenti adottati dagli Organi della FITARCO hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli affiliati ed i tesserati. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art. 2 del Decreto Legge del 19 agosto 2003, n. 220, convertito dalla legge 17 ottobre 2003 n. 280. Si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi degli artt. 806 e ss. del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli Organi di Giustizia federale e nella competenza esclusiva del Giudice Amministrativo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.
- 29.2 Il Collegio Arbitrale è costituito dal suo Presidente e da due componenti; questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente.
- 29.3 In difetto di accordo, la nomina del Presidente è demandata alla Commissione Unica di Appello che dovrà provvedere, inoltre, alla designazione dell'arbitro di parte qualora questa non vi abbia provveduto. Gli Arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e con le procedure stabilite dal Regolamento di Giustizia.
- 29.4 Il lodo deve essere emesso entro 60 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione deve essere depositato entro 10 giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli Arbitri, presso la Segreteria Generale della FITARCO, che ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.

Articolo. 30 –Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

- 30.1 Le controversie che contrappongono la FITARCO a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, istituita presso il CONI, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia federale, ad eccezione delle controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni, a 10.000 euro di multa o ammenda, e delle controversie in materia di doping.
- 30.2 Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte, nella prima udienza arbitrale, a tentativo obbligatorio di conciliazione.
- 30.3 Il procedimento è disciplinato dal Codice per la risoluzione delle controversie sportive emanato dall'Alta Corte di Giustizia Sportiva.
- 30.4 E' fatta salva comunque la possibilità di ricorrere all'Alta Corte di Giustizia Sportiva secondo le disposizioni stabilite dallo Statuto del CONI.

Articolo. 31 – Le candidature

- 31.1 Tutti i tesserati, previsti dall'art. 3 del presente Statuto, possono concorrere per l'attribuzione di incarichi federali, purché in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della candidatura:
- a) Essere maggiorenni ed in possesso della cittadinanza italiana;
 - b) Essere regolarmente tesserati per una delle categorie previste all'Art.3.7;
 - c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a 1 anno ovvero a pene che comportino interdizione dai pubblici uffici superiori ad 1 anno;
 - d) non aver riportato, nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a 1 anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
 - e) non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le normali prestazioni fisiche dell'attività sportiva;
 - f) non aver come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale direttamente collegata alla gestione della Federazione;
 - g) non aver in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso;
 - h) essere iscritti negli Albi federali nazionali, quando previsti dalla categoria di appartenenza.
- 31.2 In rappresentanza della categoria atleti, alle cariche federali possono essere eletti gli atleti in attività o che siano stati tesserati alla FITARCO nella categoria per almeno due anni nell'ultimo decennio.
- 31.3 Per la categoria dei tecnici, alle cariche federali possono essere eletti i tecnici in attività iscritti ai relativi Albi federali o che siano stati tesserati alla FITARCO nella categoria per almeno due anni nell'ultimo decennio.
- 31.4 Per concorrere a cariche elettive federali dovrà essere posta formale candidatura nei modi previsti dal Regolamento Organico.
- 31.5 La scelta di candidarsi per una carica federale esclude la possibilità di concorrere per qualunque altra.
- 31.6 I termini di presentazione delle candidature sono rispettivamente di 25 giorni prima delle Assemblee Nazionali, per le cariche federali centrali, e di 15 giorni prima delle relative Assemblee Regionali, per le cariche territoriali.
- 31.7 Le categorie dei tecnici e degli atleti dovranno avere equa rappresentanza di tecniche/i e atlete/i.
- 31.8 E' esclusa la presentazione contemporanea di candidature nei collegi zonali ed in quello nazionale (art. 11.1 – lettera b del presente Statuto).
- 31.9 I candidati nei collegi zonali devono essere tesserati nelle Regioni facenti parte degli stessi.

Articolo. 32 – Le incompatibilità

- 32.1 La qualifica di componenti degli Organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva centrale e territoriale della Federazione.
- 32.2 Le cariche di Presidente federale, di Presidente o componente del Collegio dei Revisori dei Conti, di componente degli Organi di Giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale, sempre nell'ambito della Federazione.
- 32.3 Le cariche di Presidente federale e di Consigliere Federale sono, altresì, incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.
- 32.4 Qualora vengano a verificarsi le incompatibilità previste ai commi precedenti l'interessato dovrà optare per una delle due cariche entro 15 giorni; trascorso tale termine, senza che l'opzione si avvenuta, l'interessato decadrà dalla carica federale verificatasi per ultima in ordine di tempo.
- 32.5 Nessuno può ricoprire contemporaneamente più di una carica in un Organo federale, fatto salvo i componenti del Consiglio Federale che fanno parte del Consiglio di Presidenza.
- 32.6 La qualifica di Giudice di Gara nazionale, interregionale o internazionale, purché in attività di servizio, è incompatibile con qualsiasi carica federale e con la carica di Presidente di Società.

Articolo. 33 – Revisione dello Statuto

- 33.1 Le proposte di revisione dello Statuto sono sottoposte all'Assemblea Straordinaria, convocata nei termini di cui all'art. 8.3 del presente Statuto; sono approvate con il voto favorevole di almeno 2/3 dei voti rappresentati in Assemblea.
- 33.2 Le nuove norme statutarie entreranno in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei competenti Organi di legge.
- 33.3 Proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, possono essere presentate, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea, dagli affiliati purché risultino sottoscritte da almeno il 20% degli affiliati aventi diritto a voto.

Articolo. 34 – Integrazione Organi elettivi

- 34.1 Nel caso dovesse venir meno, per dimissioni o altra causa, il numero degli eletti dell'Organo elettivo così da non comportare la decadenza dell'Organo medesimo, si provvede all'integrazione con i primi dei non eletti, a condizione che essi abbiano riportato almeno il 50% dei voti dell'ultimo eletto; in caso di parità di voti prevale il più anziano di tesseramento.
- 34.2 Nel caso la procedura di cui al comma 1 non sia possibile e non si comprometta la funzionalità dell'Organo, l'integrazione dovrà effettuarsi nella prima riunione utile di una Assemblea Nazionale Ordinaria o Straordinaria.
- 34.3 Nel caso dovesse venire meno il numero degli eletti dell'Organo elettivo tale da compromettere la funzionalità ovvero venga meno la rappresentanza prevista dall'art. 11 si procederà alla convocazione di una Assemblea Straordinaria nei termini di cui all'art. 7.2.1 del presente Statuto.

Articolo. 35 –Scioglimento della Federazione

- 35.1 Per lo scioglimento della Federazione, in quanto associazione con personalità giuridica di diritto privato, devono essere osservate le relative disposizioni previste dal Codice Civile.

Articolo. 36 – Validità dello Statuto

- 36.1 Il presente Statuto entrerà in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei competenti organi di legge.

Articolo. 37 – Norma transitoria

- 37.1 Ai fini dell'applicabilità dell'art. 9.7 del presente Statuto, il computo dei mandati si effettua con decorrenza stabilita ex art. 36 bis, comma 5, dello Statuto del CONI.